



COMUNE DI GALBIATE
PROVINCIA DI LECCO
UFFICIO SEGRETERIA

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLO STEMMA, DELLA BANDIERA E DEL GONFALONE COMUNALE

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 13/09/2005)

CAPO I

Gonfalone comunale

Art. 1 – Contenuto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la presenza del gonfalone comunale della bandiera e dello stemma comunale in occasione di pubbliche cerimonie, manifestazioni o altri avvenimenti che, assumendo un significato di adesione e solidarietà dell'intera comunità, richiedono la partecipazione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 2 – Gonfalone comunale

1. Il Gonfalone comunale, emblema ufficiale storico del Comune, regolarmente autorizzato ai sensi del R.D. 7 giugno 1943 n. 652 e successivo Decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1975 è rappresentato da un drappo rosso riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma comunale descritto all'art. 11 del presente regolamento, con la iscrizione centrata in argento: Comune di Galbiate. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto del colore del drappo con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento completeranno il gonfalone.
2. Il Gonfalone è l'emblema con il quale il Comune rappresenta unitariamente l'intera comunità locale.

Art. 3 – Custodia del Gonfalone

1. Il Gonfalone comunale è custodito presso il palazzo municipale nella sala consiliare.

Art. 4 – Uso del Gonfalone

1. Il Gonfalone rappresenta il Comune nelle manifestazioni civiche, patriottiche e religiose, accompagnando il Sindaco o chi lo rappresenta.
2. La presenza del Gonfalone alle cerimonie è stabilita dal Sindaco. La presenza del Gonfalone è subordinata alla valutazione del carattere civile ed etico dell'iniziativa; sia della sua capacità di rappresentazione della comunità locale.

Art. 5 – Presenza del Gonfalone

1. La presenza del Gonfalone è prevista nelle cerimonie di cui all'art. 4 nonché nei seguenti casi:
 - a) cerimonie fuori dal territorio comunale in cui è prevista la presenza di grandi personalità italiane, o straniere, o su esplicita richiesta di altro Ente o Istituzione;
 - b) funerali di amministratori, ex amministratori, consiglieri, ex consiglieri, dipendenti, ex dipendenti, cittadini onorari e personaggi la cui attività ha avuto un profondo significato civile, politico e religioso per la comunità, purchè nell'ambito comunale;
 - c) inaugurazione di opere di interesse pubblico nel territorio comunale.
2. Per altre manifestazioni la presenza del Gonfalone viene autorizzata di volta in volta dal Sindaco tenuto conto dei fini pubblici e degli interessi della comunità rappresentata.

Art. 6 – Collocazione del gonfalone nelle cerimonie civili e patriottiche

1. Nelle cerimonie civili e patriottiche il Gonfalone deve essere collocato in testa al corteo, riservando il posto d'onore alle bandiere decorate al valor civile e militare.
2. Se alla cerimonia sono presenti il Gonfalone della Regione e quello della Provincia, questi devono avere il posto d'onore a fianco del Gonfalone del Comune.
3. In nessun caso bandiere o stemmi di significato politico o partitico o sindacale potranno sfilare davanti al Gonfalone o tra le autorità.
4. Quando il Gonfalone partecipa ad una cerimonia in un luogo chiuso, esso occupa il posto d'onore alla destra del tavolo della presidenza.
5. Se alla cerimonia è presente la bandiera nazionale il posto d'onore è riservato a questa.
6. E' comunque fatta salva la disposizione di cui al D.P.C.M. 3.6.1986 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'uso della bandiera della Repubblica da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.

Art. 7 – Collocazione del Gonfalone nelle cerimonie religiose, processioni e cortei funebri

1. Quando la rappresentanza del Comune prende parte a cerimonie religiose in chiesa, il gonfalone civico deve stare alla destra araldica dell'altare, per le alte rappresentanze si darà la precedenza a quelle della Regione ed a quelle della Provincia (dall'altro lato dell'altare) e alternativamente alle altre bandiere. In egual modo sarà disposto per la partecipazione alla Messa all'aperto.
2. Nelle processioni religiose il Gonfalone troverà collocazione all'interno del corteo immediatamente dopo il Clero, con l'ordine di rappresentanza come previsto al precedente art. 6, mentre le altre rappresentanze, con o senza vessillo, seguiranno a seconda del grado gerarchico, fatti salvi accordi diversi con le autorità religiose interessate.
3. Nei cortei funebri il Gonfalone procederà o seguirà il feretro secondo le usanze locali e gli accordi con le autorità religiose.

Art. 8 – Portagonfalone e scorta

1. Il gonfalone è portato da un Agente di Polizia Locale.
2. Il Sindaco dispone in caso di particolari manifestazioni la presenza di una scorta al Gonfalone composta da Agenti della Polizia Locale in alta uniforme.
3. Nel caso di impossibilità del Comando di Polizia Locale a fornire il portagonfalone il Sindaco individua anche al di fuori del personale comunale il soggetto temporaneamente incaricato di portare il Gonfalone, purchè con una doverosa divisa dell'Associazione di appartenenza o che rappresenta.

Art. 9 – Esposizione della bandiera nazionale con il Gonfalone e la Bandiera Comunale

1. In caso di esposizione contemporanea della bandiera nazionale con il Gonfalone spetta al Tricolore nazionale il posto d'onore a destra del vessillo comunale.
2. Se il tricolore nazionale ed il vessillo comunale sono issati su pennoni vicini la bandiera nazionale deve essere issata per prima e ammainata per ultima.
3. In ogni caso la bandiera nazionale viene issata sul pennone più alto.

CAPO II

Bandiera comunale

ART. 10. – Bandiera comunale

1. Il Comune dispone, oltre che del Gonfalone e dello Stemma, anche della Bandiera Comunale costituita da un drappo rettangolare con fondo bicolore, azzurro nella parte superiore e verde nella parte inferiore, a bande orizzontali di uguali dimensioni, con al centro lo Stemma del Comune.
2. La Bandiera Comunale viene esposta all'esterno degli edifici comunali ed in luoghi pubblici.

CAPO III

Stemma comunale

Art. 11 – Stemma comunale

1. Lo stemma comunale, simbolo storico del Comune di Galbiate, è così descritto: “ di rosso al gallo ardito su di una montagna di verde, caricata da un castello aperto del campo, torricellato di un pezzo centrale, merlato alla guelfa., il tutto naturale. Ornamenti esteriori da comune”.

Art. 12 – Uso dello stemma

1. L'uso dello stemma del Comune può essere autorizzato dal Sindaco, quando egli ne ravvisi l'opportunità e la convenienza a fini di valorizzazione delle iniziative e delle attività svolte dai cittadini in forma singola e/o associativa in tutti i campi dell'agire umano.
2. Chi ne fosse autorizzato deve, a richiesta del Comune, dimostrare al Sindaco di farne buon uso.
3. Qualora il Sindaco ravvisi l'improprietà dell'uso dello stemma può revocarne l'autorizzazione all'uso.

CAPO IV
Disposizioni finali

Art. 13 – Entrata in vigore

4. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione.